

OGGETTO: **SUPER AMMORTAMENTI 140% PER AZIENDE E PROFESSIONISTI-
INVESTIMENTI DAL 15 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2016 - NORMA
GIÀ OPERATIVA**

OGGETTO	<p>La Legge di stabilità 2016 prevede un'agevolazione fiscale interessante consistente in un maxi ammortamento del 140% del costo del bene. Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l'Irap. Questa agevolazione non necessita di norme attuative ed è pertanto le aziende possono <u>già ora</u> effettuare investimenti e sfruttare, eventualmente, il beneficio.</p>
DESTINATARI	<p>La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni i quali, <u>dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016</u>, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili. I superammortamenti al 140% agevoleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Quindi ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).</p> <p><u>In pratica</u> se il costo d'acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Questo maggior ammortamento costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all'11% del costo del bene (il 27,5% di 40).</p>
BENI AGEVOLATI	<p>Sono agevolati i beni strumentali nuovi (o mai usati) acquisiti anche in leasing. L'inciso "mai usati" comprende i beni acquistati non dal produttore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima. Quindi anche l'auto acquistata a Km 0 dovrebbe essere agevolata, trattandosi comunque di un bene mai usato.</p> <p>Il beneficio riguarda, oltre naturalmente gli autocarri, anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall'art. 164 Tuir (quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti, limite di costo fiscalmente ammesso, ecc.).</p> <p><u>Ad esempio</u>, il limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per le quali il limite non esiste.</p>

<i>ESCLUSIONI</i>	Sono esclusi terreni e fabbricati, nonché i beni aventi un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% annuo; sono altresì esclusi i beni immateriali, ed i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi News n° 22 del 16/11/2015
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Legge di stabilità 2016
<i>INFO</i>	L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.